N. 2849/2014 SIUS N. 433/15 DECR.



UFFICIO DI SORVEGLIANZA TRENTO

Il Magistrato di sorveglianza, esaminata l'istanza tesa alla riduzione di pena ai sensi dell'art. 35 ter o.p. (introdotto dal d.l. n. 92/2014) presentata da controdotto dell'art. 35 ter o.p. (introdotto dal d.l. n. 92/2014) presentata da controdotto dal d.l. n

condannato con Sentenza N. 2010/137 Reg. Gen., emessa in data 07-04-2010 da Corte D'Appello TRENTO, ,definitiva il 08-11-2011, alla pena di Anni 7 di reclusione (di cui 5 anni, 8 mesi e 10 giorni costituiscono la parte residua in corso di espiazione);

rilevato

- a) che l'istante non fa riferimento alle attuali condizioni detentive, bensì a fasi pregresse della medesima vicenda espiativa (periodi di detenzione tra il 16.11.2011 e il 12.4.2014 trascorsi presso gli istituti di Verona, Bolzano e Padova);
- b) che l'art. 35 ter o.p. prevede la riduzione di pena compensativa per i soli casi di pregiudizio di cui all'art. 69 co. 6 lett. b) o.p., riferito ad almeno 15 giorni di detenzione carceraria con modalità in violazione dell'art. 3 Convenzione EDU;
- c) che l'art. 69 co. 6 lett. b) o.p. (come modificato dall'art. 3 co. 1 lett. "i" del d.l. 146/2013 conv. con modif. dalla 1. 10/2014) richiama esclusivamente "l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti";
- d) che <u>in relazione al pregiudizio non più attuale</u> conseguito a modalità detentive in violazione dell'art. 3 citato risulta <u>disciplinata in modo esplicito, con riferimento a chi abbia già terminato</u> di espiare la pena detentiva <u>in carcere, l'azione</u> entro un termine a pena di decadenza <u>davanti al tribunale civile</u> territorialmente competente per l'indennizzo in danaro (cfr. l'art. 35 ter co. 3 o.p.);
- e) che il testo normativo manca di riferimento esplicito alla tipologia di rimedio esperibile da chi, avendo subito pregressa custodia o detenzione carceraria con pregiudizio ex art. 3 cit., sia poi rimasto detenuto in regime espiativo carcerario "normalizzato" oppure dall'espiazione in modalità carceraria sia transitato a quella in misura extramuraria (quest'ultima ancora in corso o già ultimata);
- f) che a fronte di un pregiudizio non più attuale (e della connessa mancanza dell'urgenza di abbreviare o far cessare al più presto condizioni <u>anomale</u> di detenzione) non si giustificherebbe la deroga (concepibile solo per motivi emergenziali) ai principi costituzionali di uguaglianza e di finalizzazione rieducativa

ACAIN IN AND DISCONVEGELAZA G. GRANDI RADON

della pena; deroga che sarebbe sottesa all'ipotizzato (da parte di taluni interpreti) riconoscimento di riduzioni compensative di pena ex art. 35 ter o.p. pur in assenza della permanenza di condizioni detentive disumane e degradanti e al contempo in assenza di una previsione normativa che colleghi tali riduzioni all'esigenza "trattamentale" di incentivare comportamenti orientati alla risocializzazione (esigenza che presidia la liberazione anticipata in senso stretto);

g) che la riscontrata carenza di un'esplicita disciplina in relazione ai casi sopra richiamati sub "e" appare "leggibile" e "sanabile" per via interpretativa, alla luce delle seguenti considerazioni: g1) che il legislatore ha focalizzato il caso di chi abbia terminato di espiare la pena detentiva in carcere essenzialmente per far seguire alla scarcerazione non già il termine per esperire l'azione in sede civile, bensì il termine di decadenza dall'azione medesima; termine, quest'ultimo, ragionevolmente decorrere dal momento della cessazione dello stato detentivo carcerario (in quanto stato in costanza del quale è intuibile la particolare problematicità di attivazione per intraprendere un'azione davanti al tribunale civile); g2) che la previsione del termine di decadenza per l'azione in sede civile entro (non oltre) i 6 mesi dalla conclusione della espiazione carceraria non precluderebbe la proponibilità della medesima azione durante un'espiazione carceraria divenuta conforme all'art. 3 cit.; g3) che per le situazioni di "regolarità espiativa" caratterizzanti sia il condannato ancora detenuto in carcere -ma non più succube di pregiudizio ex art. 3 cit.- sia il condannato già detenuto in carcere con pregiudizio ex art. 3 cit. -ma con misura extramuraria ancora in corsocondannato già detenuto in carcere con pregiudizio ed art. 3 cit. il quale non soltanto sia stato ammesso a misura extramuraria, ma abbia finito di espiare la pena attraverso tale misura, lo strumento di tutela non può che essere uniforme e non può che intendersi, per via estensiva o analogica, la stessa azione davanti al giudice civile che il legislatore ha espressamente previsto per chi abbia concluso l'espiazione g4) che in particolare tutte le situazioni nelle quali sia venuto meno l'elemento emergenziale di una pena disumana in atto non possono logicamente giustificare il ricorso all'eccezionale strumento della riduzione (non rieducativa) di pena; g5) che, ancora una volta per l'eccezionalità della riduzione compensativa di pena, sarebbe incongruo affermare che, per colmare una lacuna del testo normativo, anche nel caso non espressamente disciplinato (riconducibile al punto "e" che precede) di un ex detenuto in carcere con misura extramuraria in corso, condannato possa aspirare a riduzione compensativa di pena; g6) che altrettanto incongruo oltre che macchinoso sotto il profilo dell'approccio interpretativo sarebbe, a fronte dei casi omologhi sub "e", ravvisare (sdoppiando il riferimento analogico) varietà di strumenti di tutela a seconda che si tratti di condannato ancora detenuto in carcere, ma non più succube di pregiudizio ex art. 3 cit. o di condannato già detenuto in carcere con pregiudizio ex art. 3 cit., ma poi ammesso a misura extramuraria; g7) che, in conclusione, il senso compiuto da attribuire all'art. 35 ter co. 3 o.p. appare, per la parte attinente a chi abbia in precedenza subito detenzione carceraria espiativa con modalità difformi dall'art. 3 cit., il seguente: l'azione esperibile è quella per l'indennizzo proponibile davanti al competente giudice civile;

se l'espiazione della pena detentiva è terminata in carcere, l'azione civile è esperibile non oltre 6 mesi dalla fine dell'espiazione carceraria; in mancanza di previsione esplicita di un diverso termine di decadenza per chi dalla modalità carceraria sia transitato a modalità espiativa extramuraria il termine di decadenza non potrà che essere quello di 6 mesi entro la conclusione dell'espiazione (una diversa e più restrittiva soluzione interpretativa configgerebbe con l'esigenza di "stretta interpretazione" che notoriamente deve affermarsi in tema di previsioni normative afferenti termini di decadenza);

- h) che, integrando l'art. 35 ter o.p., (così come l'art. 35 bis o.p.), "l'adozione da parte delle autorità interne delle misure necessarie sul piano nazionale" in attesa delle quali la Corte EDU ha assegnato allo Stato italiano 1 anno di tempo proprio per "creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi (complementari) e garantiscano realmente una riparazione effettiva" (cfr. i par. 50, 99 e 101 della sentenza Torreggiani), appare improprio, anche per i motivi di seguito esposti, attribuire allo strumento normativo in discussione finalità di deflazione carceraria come quella sottesa alla neonata liberazione anticipata "speciale" o alla misura ex 1.199/2010 (istituti, solo questi ultimi, non a caso concepiti "a termine" in quanto ispirati dall'esigenza di rimediare al residuo sovraffollamento carcerario);
- j) che l'estensione, da taluno ipotizzata sulla base di forzatura della lettera della legge, dell'area applicativa dell'istituto di cui al cit. art. 35 ter o.p. finisce con il contraddire la stessa esigenza di assicurare "riparazione effettiva"; essendo di tutta evidenza che l'attribuire, addirittura previo procedimento camerale, riduzioni di pena detentiva a non poche migliaia di detenuti in quanto succubi di pregressi trattamenti disumani e degradanti e nonostante le condizioni accettabili di vita riguadagnate nel circuito penitenziario (per effetto della deflazione conseguita alle articolate riforme strutturali degli ultimi tempi) significherebbe, in concreto, subissare la sparuta compagine della magistratura di sorveglianza (storicamente mai avvicinabile, termini numerici, alla magistratura civile) di enorme mole di procedimenti "de libertate", sempre da trattare all'insegna della priorità e in parte oltre modo urgenti per il possibile rilievo immediatamente o a breve liberatorio della decisione; il tutto accompagnato da immaginabili complessità delle istruttorie; complessità maggiori, a dispetto della priorità e dell'urgenza, quanto più remoti risultino i periodi di custodia e di detenzione le cui modalità disumane e degradanti andrebbero di volta in volta attentamente "ricostruite";
- k) che, con buona pace anche del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, l'estensione per via interpretativa dell'istituto della riduzione compensativa di pena ex art. 35 ter o.p. al di là dei casi (quantitativamente contenuti, dopo le accennate riforme) di coloro i quali si trovino ancora a subire condizioni detentive disumane e degradanti finirebbe con l'intasare l'apparato della magistratura di sorveglianza e col recare pregiudizio all'immediatezza della tutela, compresa quella spettante ai detenuti ancora vessati da modalità di carcerazione inaccettabili;
- I) che, viceversa, inquadrare la menzionata detrazione di pena come eccezionale e urgente rimedio a fronte di non altrimenti rimediabili permanenze di detenzioni



vessatorie (per sventare le quali risultano prioritariamente apprestati gli strumenti preventivi costituiti dall'intervento del M. di S. d'ufficio ai sensi dell'art. 69 co. 2 o.p. o su reclamo ex art. 35 bis o.p.) appare rispondente alla lettera della legge e alla certezza dell'effettività/immediatezza di una tutela compensativa razionalmente giustificata dall'esigenza di bilanciare, attraverso beneficio pur non giustificabile sul piano del trattamento rieducativo, la persistenza o riproposizione di condizioni carcerarie deteriori;

visto l'art. 666 co. 2 c.p.p.,

visto il parere conforme

del P.M., dichiara l'inammissibilità dell'istanza di

cui sopra.

23 MAR 2015 Trento,

no Ares III

Il Magistrato di Sorveglianza Arnaldo Rubichi